

Dr. Marco Baccani  
Dr. Salvatore Fiorenza  
Dr. Ferdinando Ramponi  
Dr. Massimo Rho

---

Dr. Federico Baccani  
Dr. Stefano Ramponi  
Dr. Gianni Spagarino

20121 Milano - Via Bigli, 2  
Tel. (+39) 02 764214.1  
Fax (+39) 02 764214.61  
C.F./P.IVA 04420200968  
studiobaccani@stbac.net  
[www.baccanieassociati.it](http://www.baccanieassociati.it)

Milano, 12 gennaio 2009

**Ai Gentili Clienti**

**Loro sedi**

**CIRCOLARE n. 1/2009**

## **SPECIALE MANOVRA DI FINE ANNO**

La Finanziaria 2009 presenta poche disposizioni di interesse fiscale per imprese e persone fisiche, tuttavia non mancano altri provvedimenti collaterali alla Manovra di bilancio che, complessivamente considerati, non si discostano dalle Finanziarie degli anni precedenti.

Oltre al D.L. n. 112/08 della scorsa estate, riepiloghiamo gli ultimi provvedimenti di maggiore interesse:

**Decreto Legge n. 185 del 29 novembre 2008:** Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale (**decreto c.d. anti crisi**), in vigore e in attesa di conversione in legge.

**Legge n. 203 del 22 dicembre 2008:** Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (**Legge finanziaria 2009**), pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 285/L alla G.U. n. 303 del 30 dicembre 2008 e in vigore.

**Decreto Legge n. 207 del 30 dicembre 2008:** Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti (**decreto c.d. mille proroghe**), in vigore e in attesa di conversione in legge.

Per avere un quadro completo, è opportuno riassumere le novità contenute nei citati provvedimenti, distinguendo le seguenti categorie o materie:

- Imprese;
- Persone fisiche;
- Iva;
- Accertamento e riscossione.

## **NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE IMPRESE**

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le imprese, previste dai provvedimenti di fine anno:

### **Riallineamenti e rivalutazioni**

Il D.L. n. 185/08 introduce la possibilità di operare riallineamenti (a pagamento) dei valori fiscali (minori) ai valori civili (maggiori), ottenendone il riconoscimento fiscale, oltre che la possibilità di operare una rivalutazione (civile e fiscale) del valore degli immobili.

In particolare, le possibilità risultano le seguenti.

1. Riallineamento ai fini Ires, Irap ed addizionali, delle divergenze tra valori civili e fiscali venutisi a creare per effetto della adozione dei principi contabili IAS.
2. Riallineamento delle differenze di valore generatesi per effetto di conferimenti, fusioni e scissioni in relazione ad avviamento, marchi ed altre attività immateriali, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva del 16%.
3. Riallineamento delle differenze di valore generatesi per effetto di conferimenti, fusioni e scissioni in relazione a beni diversi da quelli di cui al punto precedente, con pagamento delle imposte sostitutive già previste in precedenza.
4. Rivalutazione, per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, del valore dei beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente al 29.11.08. La rivalutazione deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea; gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili si intendono compresi in distinte categorie. Il saldo attivo risultante dalla rivalutazione eseguita deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, in sospensione d'imposta; si applica un'imposta sostitutiva del 10% (immobili ammortizzabili) e 7% (immobili non ammortizzabili). È anche prevista la possibilità di affrancare il saldo attivo di rivalutazione con l'applicazione di un'imposta sostitutiva in misura pari al 10%. Il riconoscimento fiscale dei maggiori valori conseguenti alla rivalutazione, decorre dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata effettuata (2012 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare). La cessione anticipata del bene rivalutato comporta il venir meno degli effetti fiscali della rivalutazione con l'effetto che le plusvalenze e le minusvalenze saranno determinate senza tener conto del maggior valore iscritto in sede di rivalutazione.

### **Valutazione dei titoli per il periodo 2008**

I soggetti che non adottano i principi contabili IAS, in deroga ai criteri di valutazione prescritti, possono evitare di svalutare gli investimenti non durevoli in titoli (esempio: azioni e obbligazioni), per effetto della situazione eccezionale di turbolenza dei mercati.

Le medesime regole sono applicate al settore assicurativo, con l'obbligo di accantonare utili per un ammontare corrispondente alla mancata svalutazione.

### **Deducibilità Irap e altre novità sul tributo regionale**

Dal periodo di imposta in corso al 31.12.08, è ammesso in deduzione un importo pari al 10% dell'Irap di competenza, forfetariamente riferita all'imposta dovuta:

- sugli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
- ovvero, sulle spese per personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti.

Negli stessi limiti quantitativi, si accorderà il rimborso ai soggetti che, alla data del 29.11.08, hanno presentato istanza di rimborso del tributo regionale per le annualità pregresse al 2008.

Per i contribuenti che, invece, alla data del 29.11.08 non avessero già presentato l'istanza, verrà introdotto un meccanismo di richiesta in forma telematica, secondo regole da definire, nel rispetto del limite temporale dei 48 mesi di cui all'art. 38 del DPR n. 602/73.

Non appena saranno disponibili chiarimenti sulle modalità pratiche per il recupero del pregresso, lo Studio provvederà a fornire tempestiva informazione.

### **Detrazioni per risparmio energetico**

In via generale va detto che la volontà dell'Esecutivo è quella di subordinare la concessione di qualsiasi sconto fiscale alla esistenza di apposita copertura finanziaria. Da ciò discendono le misure previste dal D.L. n. 185/08 che, anche in tema di detrazione per interventi di risparmio energetico, prevede la necessità di inviare apposita istanza all'Agenzia, al fine di ricevere la relativa autorizzazione subordinata all'esistenza residua di fondi.

Al riguardo, secondo la situazione esistente al momento (il Governo ha tuttavia informalmente anticipato una revisione dei criteri emanati), bisogna procedere come segue:

- **in relazione agli interventi del 2008**, dovrebbe essere necessario l'invio di una istanza telematica nel periodo dal 15.01 al 27.02.09; nel caso di incapienza dei fondi è prevista, per le sole persone fisiche, una possibilità di recupero che tramuta il 55% in un 36%;
- **in relazione agli interventi per il 2009 e 2010**, sarà necessario inviare l'istanza di richiesta di accesso al *bonus* nel periodo dal 01.06 al 31.12 di ciascun anno, ed attendere la conferma.

Restano fermi gli altri adempimenti che, pertanto, debbono comunque essere osservati.

Raccomandiamo i clienti che avessero operato interventi di risparmio energetico per l'anno 2008 di voler prendere contatto con lo Studio.

Per i clienti che volessero intraprendere interventi di risparmio energetico per il 2009 o 2010, raccomandiamo di prendere contatto con lo Studio al fine di predisporre in anticipo tutti gli accorgimenti necessari.

## **NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'IVA**

### **IVA di cassa**

Il decreto n. 185/08 introduce, a decorrere dal 2009, un meccanismo che subordina la esigibilità dell'Iva (soggetto che emette la fattura) e la detrazione del tributo (soggetto che riceve la fattura) all'effettivo pagamento del corrispettivo.

La disposizione non è ancora operativa, in quanto attende il via libera degli organi comunitari ed un decreto attuativo che stabilirà le regole applicative, oltre che il volume d'affari massimo entro il quale è possibile usufruire della facoltà della sospensione.

Lo Studio provvederà a fornire ulteriori informative non appena saranno disponibili gli opportuni chiarimenti ministeriali.

## **NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER LE PERSONE FISICHE**

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le persone fisiche e le famiglie, previste dai provvedimenti di fine anno:

### **Detrazioni per risparmio energetico**

Vale quanto detto sopra per le imprese.

### **Ulteriore proroga detrazioni 36% e riduzione aliquota Iva**

Il beneficio del 36% per le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio è stato prorogato anche per il 2011, alle medesime condizioni già attualmente vigenti; parimenti, ha subito la medesima proroga anche la possibilità di godere indirettamente dell'agevolazione acquistando (con rogito entro il 30.06.2012) una unità facente parte di un fabbricato ristrutturato ad opera di imprese edili o cooperative edilizie.

Prorogata al 2011 anche la riduzione dell'aliquota Iva al 10% per gli interventi di natura minore (manutenzione ordinaria e straordinaria) effettuati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata e con la limitazione dei beni significativi.

### **Detassazione degli straordinari**

Riproposto, anche per il 2009, il meccanismo di tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) delle somme erogate a titolo di premio produzione per un limite massimo di Euro 6.000 e solo nei confronti dei soggetti che producono reddito di lavoro dipendente per ammontare non superiore a Euro 35.000 annui.

## **NOVITÀ FISCALI DI FINE ANNO PER L'ACCERTAMENTO**

Si riepilogano di seguito, in forma sintetica, le principali novità che possono interessare le modalità di accertamento:

### **Studi di settore**

Il decreto legge n. 185/08 ha previsto la possibilità di revisione degli studi per tenere conto della diffusa situazione di crisi.

La revisione, che potrà giungere anche oltre il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, sarà fondata su dati desumibili dalla contabilità nazionale, acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, contenuti nelle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore.

Sarà pertanto necessario attendere il funzionamento del nuovo software Gerico che, presumibilmente, sarà disponibile solo dopo il mese di marzo 2009.

### **Ravvedimento operoso**

Il D.L. n. 185/08 ha ridotto il costo del ravvedimento operoso, salvo il caso di indebite compensazioni di crediti di imposta, modificando come segue l'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97:

- la sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto passa da 1/8 ad 1/12 del minimo, se la regolarizzazione viene eseguita nel termine di trenta giorni dalla data dell'omesso versamento (la sanzione è ridotta al 2,5%);
- la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore passa da 1/5 ad 1/10 del minimo, (nel caso del tardivo pagamento, la sanzione è ridotta dal 6% al 3%);
- per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni, oppure per la tardiva presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni, la sanzione passa da 1/8 ad 1/12 del minimo di quella prevista (la sanzione di Euro 258 per dichiarazione si riduce a Euro 21,50).

Le nuove misure si applicano ai ravvedimenti perfezionati dal 29 novembre 2008, indipendentemente dal momento in cui è stata compiuta la violazione cui si pone rimedio.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e si riserva la facoltà di approfondire gli argomenti qui trattati in successive circolari.

Cordiali saluti.

*Studio Bacconi e Associati*  
*Associazione Dottori Commercialisti*